

BANDO COMPAGNIA DI SAN PAOLO “Next Generation We: Competenze, strategie, sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni.” PROGETTO “Il Legamificio - Legami in costruzione”. C.U.P: E91C22001390007.

§

ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

(ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 50/2016)

TRA

il Comune di Borgomanero, C.F. 82001370038 con sede in Corso Cavour n. 16, rappresentato dall'Arch. Paolo Volpe in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Borgomanero, autorizzato alla stipula del presente atto con Deliberazione di Giunta Comunale n. █ del █/█/2022;

E

L' ANCI PIEMONTE, organizzazione di base dell' Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, C.F. 80097160016 con sede legale in Torino, Via Maria Vittoria 12, rappresentata dal presidente pro-tempore, avv. Andrea Corsaro, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di ANCI Piemonte ed autorizzato alla stipula del presente atto;

di seguito indicate anche come "Parti"

PREMESSO CHE

- la Compagnia di San Paolo ha approvato la proposta progettuale “Il Legamificio - Legami in costruzione”, assegnando al Comune un contributo pari a euro 80.000,00 (ottantamila/00) che prevede anche la copertura delle spese per il rafforzamento delle capacità dell'amministrazione comunale;

- ANCI Piemonte - Associazione di rappresentanza dei Comuni piemontesi, nonché della Città Metropolitana di Torino - tutela le autonomie locali, rappresenta i diritti e persegue gli interessi degli Enti Locali, promuovendo e sostenendo iniziative in tal senso. In particolare, l'Associazione si impegna nel fornire concretamente servizi di formazione dedicati ai propri comuni associati predisponendo piani e progetti di supporto specifici e personalizzati sulla base dei fabbisogni che gli enti locali intendono soddisfare;
- il Comune di Borgomanero ha presentato ad ANCI Piemonte la necessità di sviluppare un piano di formazione che permetta di accrescere le competenze del personale interno che si concentri sull'approfondimento delle seguenti tematiche: le tipologie di finanziamento disponibili, l'elaborazione di proposte progettuali complesse, la progettazione partecipata, gli strumenti tecnici necessari per la gestione e la rendicontazione dei finanziamenti europei;
- altresì ANCI Piemonte ha supportato il Comune di Borgomanero nella predisposizione della candidatura con lettera di supporto prot. 08 del 17/01/22 e si è resa disponibile per erogare percorsi di formazione specialistica ritagliata sui bisogni del Comune di Borgomanero;
- a tal fine si ritiene necessaria la strutturazione di un percorso di formazione per gli operatori interni che permetta una conoscenza reciproca e la strutturazione di una modalità di scambio e collaborazione;

VISTO

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscrivere con firma digitale;
- la determina n. 7/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), nella quale sono state definite condizioni e modalità per l'attuazione degli accordi di collaborazione tra enti pubblici e l'Atto 17/06/2015 - AG 50/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione la quale, nell'esprimersi ulteriormente sulla fattispecie in questione,

trovando conforto anche nella giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178), chiarisce, inoltre, che i limiti del ricorso agli accordi tra pubbliche amministrazioni possono individuarsi come segue:

- a) *“l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;*
- b) *alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;*
- c) *i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;*
- d) *il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici”;*

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 5, commi 6 e 7), Parte I, Titolo II, sui principi comuni in materia di accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, che affronta, in particolare, il tema dei contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice degli appalti, stabilisce che un Accordo può essere concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, fra le quali sono ricomprese l’ANCI Piemonte e il Comune di Borgomanero, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l’Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;

- per le ragioni su esposte il Comune di Borgomanero e ANCI Piemonte, tramite la stesura del seguente accordo tra amministrazioni aggiudicatrici ex art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, intendono

collaborare per portare avanti un percorso formativo dedicato al personale del Comune di Borgomanero;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti come sopra identificate e generalizzate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo e ne costituiscono i presupposti sia in termini di motivazione, sia in termini di logica dell'intervento.

Art. 2 - Finalità e oggetto dell'accordo

L'Accordo ha la finalità di realizzare le attività di formazione specialistica nell'ambito del percorso di rafforzamento delle capacità previsto dal progetto “*Il Legamificio - Legami in costruzione*”.

Articolo 3 - Attività e impegni delle Parti

Il Comune di Borgomanero si impegna a:

- fornire ad ANCI Piemonte tutte le indicazioni utili per la definizione del percorso di rafforzamento delle capacità;
- mettere a disposizione strumentazione e locali per lo svolgimento dell'attività formativa, in particolare per l'attività di co-progettazione
- riconoscere ad ANCI Piemonte fino un importo di euro 4.700,00 (quattromilasettecento/00) a titolo di rimborso delle spese per le attività di sua competenza, che saranno analiticamente rendicontate;

ANCI Piemonte si impegna a realizzare le seguenti attività sottoelencate:

Attività	Totale
Corso di gestione progetti finanziati per enti locali – 8 moduli	4.700,00€
TOTALE	4.700,00€

- inviare, ad attività concluse, una nota di debito al Comune di Borgomanero per il ristoro complessivo delle spese sostenute e rendicontate come operazioni fuori campo IVA ex artt. 4 e 10 D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii..

Articolo 4 - Durata

Il presente Accordo dura sino a conclusione dell'attività prevista. Le Parti convengono di escludere la possibilità del recesso unilaterale in corso di esecuzione.

Articolo 5 – Riservatezza

Fermi restando gli obblighi di legge inerenti la trasparenza dell'attività amministrativa, le Parti si impegnano a trattare le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza nell'esecuzione delle attività del presente Accordo in modo confidenziale e riservato; l'eventuale divulgazione delle stesse dovrà essere autorizzata per iscritto.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al Trattamento dei dati personali che fanno riferimento al presente Accordo ed ai relativi accordi attuativi unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e dei predetti accordi, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016.

Articolo 7 - Legge applicabile e Controversie

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo, è il Foro di Torino.

Articolo 8 - Registrazione e Imposta di bollo

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Il presente Accordo e le spese relative all'imposta di bollo sono a carico di ciascuna delle Parti che lo sottoscrivono.

Torino, 03/04/2023

COMUNE DI BORGOMANERO – Arch. Paolo Volpe

.....

ANCI PIEMONTE - ANDREA CORSARO

.....